

Bruxelles, 15 giugno 2022
(OR. en)

9993/22

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0393(COD)**

**COPEN 247
EUROJUST 77
CT 119
ENFOPOL 353
COTER 163
JAI 900
CODEC 929**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	9259/22 + ADD 1
n. doc. Comm.:	ST 14458/21 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo - Orientamento generale

Nella sessione del 9 giugno 2022, il Consiglio "Giustizia e affari interni" ha definito un orientamento generale in relazione alla proposta di regolamento in oggetto.

Il testo approvato dal Consiglio figura nell'allegato. Le modifiche rispetto al testo della proposta della Commissione sono indicate in grassetto (per le aggiunte) e con [...] (per le soppressioni).

L'orientamento generale costituirà il mandato per i negoziati con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e
la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio digitale
di informazioni nei casi di terrorismo**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 85,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio² ha istituito Eurojust e ne definisce i compiti, le competenze e le funzioni.

¹ [....].

² Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

- (2) La decisione 2005/671/GAI del Consiglio³ stabilisce che per combattere il terrorismo è fondamentale disporre di informazioni il più possibile complete e aggiornate. Essa fa obbligo alle autorità nazionali competenti degli Stati membri di trasmettere a Eurojust le informazioni concernenti le azioni penali o le condanne penali per reati di terrorismo che interessano o possono interessare due o più Stati membri.
- (3) A causa delle incongruenze nell'interpretazione della decisione 2005/671/GAI le informazioni non sono condivise al momento giusto, le informazioni condivise non sono quelle appropriate o le informazioni non sono affatto condivise. Per individuare i collegamenti tra le indagini transfrontaliere Eurojust ha bisogno di ricevere informazioni sufficienti.
- (4) Assistere le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, compresa l'individuazione dei collegamenti, è un compito importante di Eurojust a norma del regolamento (UE) 2018/1727. Ciò consente a Eurojust di adottare un approccio più proattivo e di fornire servizi migliori agli Stati membri, ad esempio suggerendo l'avvio di indagini e individuando esigenze di coordinamento, potenziali casi di ne bis in idem e lacune nell'azione penale.
- (5) Nel settembre 2019 Eurojust ha istituito il registro giudiziario europeo antiterrorismo sulla base della decisione 2005/671/GAI con l'obiettivo specifico di individuare i potenziali collegamenti tra i procedimenti giudiziari a carico di indagati per reati di terrorismo, e le eventuali esigenze di coordinamento che ne derivano.
- (6) Essendo stato istituito dopo l'adozione del regolamento (UE) 2018/1727, il registro giudiziario europeo antiterrorismo non è né tecnicamente ben integrato presso Eurojust né giuridicamente ben integrato nel regolamento (UE) 2018/1727. È pertanto necessario porre rimedio a tale situazione.

³ Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22).

- (7) Per lottare efficacemente contro il terrorismo è essenziale l'efficace scambio di informazioni per l'indagine o l'azione penale in relazione ai reati di terrorismo tra le autorità competenti e le agenzie dell'Unione. È fondamentale disporre di informazioni il più possibile complete e aggiornate. Il persistere della minaccia terroristica e la complessità del fenomeno rendono necessario uno scambio di informazioni sempre maggiore.
- (8) Poiché le organizzazioni terroristiche sono sempre più coinvolte in altre forme gravi di criminalità, quali la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti o il riciclaggio di denaro, è altresì necessario effettuare controlli incrociati sui procedimenti giudiziari contro tali forme gravi di criminalità.
- (9) Per consentire a Eurojust di individuare i collegamenti incrociati tra i procedimenti giudiziari transfrontalieri a carico di indagati per reati di terrorismo nonché i collegamenti incrociati tra i procedimenti giudiziari a carico di indagati per reati di terrorismo e le informazioni trattate presso Eurojust relative ad altre forme gravi di criminalità, è fondamentale che Eurojust riceva informazioni sufficienti per poter effettuare controlli incrociati su tali dati.
- (10) Per fornire i dati in questione le autorità competenti devono sapere esattamente quale tipo di informazioni trasmettere a Eurojust, in quale fase del procedimento nazionale e in quali casi. Si prevede che ciò aumenterà notevolmente le informazioni ricevute da Eurojust.
- (11) La direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ è il punto di riferimento per le autorità nazionali per quanto concerne la definizione dei reati di terrorismo quali recepiti nel diritto nazionale.

⁴ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

- (12) Per individuare i collegamenti incrociati tra le indagini in materia di terrorismo e i procedimenti giudiziari a carico di imputati per reati di terrorismo è fondamentale disporre di dati di identificazione affidabili. A causa delle incertezze relative ai dati alfanumerici, in particolare per i cittadini di paesi terzi, dovrebbe essere possibile scambiare dati biometrici **qualora, conformemente al diritto nazionale, tali dati siano conservati dalle autorità nazionali competenti o possano essere trasmessi alle stesse**. Considerati la natura sensibile dei dati biometrici e l'impatto del trattamento di tali dati sul rispetto della vita privata e della vita familiare e sulla protezione dei dati di carattere personale, quali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, **tali dati possono essere trasmessi solo nei casi in cui ciò sia strettamente necessario per un'identificazione affidabile dell'interessato [...]**.
- (13) Poiché le informazioni sui collegamenti incrociati esistenti con altri procedimenti giudiziari sono più utili in una fase precoce dell'indagine, è necessario che le autorità competenti forniscano le informazioni a Eurojust non appena **il caso è deferito a un'autorità giudiziaria conformemente al diritto nazionale [...]**. **A seconda delle disposizioni nazionali applicabili, il momento in cui un caso è deferito a un'autorità giudiziaria può essere quello in cui, ad esempio, l'autorità è informata di un'indagine in corso, autorizza o dispone una misura investigativa o decide in merito all'azione penale**. Se sono già a conoscenza di collegamenti incrociati, le autorità nazionali competenti dovrebbero informarne Eurojust.

- (14) Al fine di garantire l'esattezza dei dati contenuti nel registro giudiziario europeo antiterrorismo, individuare precocemente i collegamenti incrociati e garantire il rispetto dei termini, le autorità nazionali competenti dovrebbero **mantenere aggiornate le informazioni trasmesse**. Tali aggiornamenti dovrebbero includere le nuove informazioni sulla persona sottoposta ad indagine, le decisioni giudiziarie, come la custodia cautelare o l'avvio del procedimento giudiziario, e le richieste di cooperazione giudiziaria o i collegamenti individuati con altre giurisdizioni.
- (15) Data la natura sensibile dei procedimenti giudiziari a carico di indagati per reati di terrorismo, non è sempre possibile per le autorità nazionali competenti condividere nelle primissime fasi le informazioni sui reati di terrorismo. Tali deroghe all'obbligo di trasmettere informazioni dovrebbero rimanere eccezionali.
- (16) Ai fini dello scambio e del trattamento di dati sensibili tra le autorità nazionali competenti e Eurojust, per proteggere tali dati dalla divulgazione non autorizzata e dagli attacchi informatici, e fatti salvi i futuri sviluppi tecnologici, dovrebbero essere utilizzati canali di comunicazione sicuri, quali la rete protetta di telecomunicazioni di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio⁵ o il sistema informatico decentrato quale definito nel regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ [*regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria*]. Al fine di scambiare i dati in modo sicuro e proteggere l'integrità della comunicazione e dello scambio di dati, il sistema automatico di gestione dei fascicoli dovrebbe essere connesso a siffatti sistemi di comunicazione sicuri e soddisfare norme di alto livello in materia di cibersecurity.

⁵ Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).

⁶ Regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e all'accesso alla giustizia nei casi di diritto civile, commerciale e penale (GU L ...).

- (17) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda l'istituzione e l'uso del sistema informatico decentrato nei casi non contemplati dal regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ [*regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria*]. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.
- (18) La trasmissione di dati non strutturati rende necessario un intervento manuale, crea oneri amministrativi supplementari e riduce la qualità dei risultati dei controlli incrociati. Pertanto le autorità nazionali competenti dovrebbero trasmettere i dati in modo strutturato rispettando nel contempo i requisiti minimi di interoperabilità definiti nel quadro europeo di interoperabilità⁹. Inoltre, il trasferimento dei dati dovrebbe essere il più automatizzato possibile per ridurre l'onere amministrativo delle autorità nazionali e garantire che i dati necessari siano trasmessi regolarmente e rapidamente.
- (19) Affinché Eurojust possa trattare i dati personali sensibili in modo sicuro è necessario un sistema automatico di gestione dei fascicoli modernizzato. Il nuovo sistema deve integrare e rendere possibili le funzionalità del registro giudiziario europeo antiterrorismo e migliorare le capacità di Eurojust riguardo all'individuazione dei collegamenti, **traendo nel contempo, di norma, pieno vantaggio dai meccanismi preesistenti per il confronto dei dati biometrici a livello nazionale o dell'Unione.**

⁷ Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e all'accesso alla giustizia nei casi di diritto civile, commerciale e penale (GU L ...).

⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁹ <https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/european-interoperability-framework>.

- (20) È importante mantenere il controllo e la responsabilità dei membri nazionali per quanto concerne i dati che ricevono dalle autorità nazionali competenti. Nessun dato personale operativo dovrebbe essere condiviso con un altro Stato membro per impostazione predefinita. I dati personali operativi dovrebbero essere condivisi solo nella misura in cui le autorità nazionali competenti autorizzano lo scambio di dati. Al fine di digitalizzare e accelerare le azioni che danno seguito ai potenziali collegamenti, garantendo nel contempo il pieno controllo sui dati, dovrebbero essere introdotti codici di gestione.
- (21) Le attività terroristiche **molto** spesso interessano due o più Stati membri. Il terrorismo aveva già in passato una forte componente transnazionale. Tuttavia, con l'uso e la disponibilità delle comunicazioni elettroniche, la collaborazione transnazionale tra terroristi è notevolmente aumentata. [...]. **Tuttavia, il carattere transnazionale di un reato di terrorismo potrebbe non essere noto nel momento in cui il caso è deferito a un'autorità giudiziaria. È possibile che il carattere transnazionale di un reato di terrorismo emerga mediante un controllo incrociato da parte di Eurojust. Per questo motivo l'indagine o l'azione penale relativa a reati di terrorismo richiede il coordinamento e la cooperazione tra le autorità responsabili dell'azione penale o un'azione penale su basi comuni, come previsto dall'articolo 85 TFUE. Pertanto è opportuno scambiare con Eurojust le informazioni sui casi di terrorismo a meno che le circostanze specifiche del caso non indichino chiaramente un carattere puramente nazionale.**

(22) Le indagini e le azioni penali nei casi di terrorismo sono spesso ostacolate dalla mancanza di uno scambio di informazioni tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale. **È pertanto necessario prorogare i termini per la conservazione dei dati nel registro giudiziario europeo antiterrorismo. Inoltre, [...] la possibilità di effettuare controlli incrociati tra le nuove indagini in materia di terrorismo e indagini precedenti [...] può stabilire potenziali collegamenti e la necessità di cooperazione. Da tale controllo incrociato potrebbe emergere che una persona indagata o perseguita in un caso in corso in uno Stato membro è stata indagata o perseguita in un caso concluso in un altro Stato membro. Il controllo incrociato può inoltre stabilire collegamenti tra indagini o azioni penali in corso che altrimenti potrebbero essere tenute nascoste. Ciò vale anche nel caso in cui le indagini precedenti si siano concluse con un'assoluzione o con una decisione definitiva di non luogo a procedere. È pertanto necessario conservare i dati relativi a qualsiasi indagine precedente, non solo quelli sulle condanne [...]. Tuttavia è necessario garantire che tali dati siano trattati unicamente ai fini di un'azione penale. Le informazioni non possono essere utilizzate per scopi diversi dall'individuazione di collegamenti con indagini e azioni penali in corso e dal sostegno a tali indagini e azioni penali. Qualora l'autorità nazionale competente decida che il trattamento dei dati delle persone assolte o non perseguite dopo che la decisione di assoluzione o di non luogo a procedere è divenuta definitiva non è necessario, anche a causa delle specificità del caso o dei motivi dell'assoluzione o della mancata azione penale, tali dati dovrebbero essere cancellati.**

- (23) Eurojust ha concluso dodici accordi di cooperazione con paesi terzi, che consentono il trasferimento di dati personali operativi e il distacco di un magistrato di collegamento di un paese terzo presso Eurojust. Inoltre, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito¹⁰ consente il distacco di un pubblico ministero di collegamento. Nel marzo 2021 il Consiglio ha dato mandato¹¹ alla Commissione di negoziare ulteriori accordi di cooperazione relativi alla cooperazione tra Eurojust e altri tredici paesi terzi.
- (24) Il regolamento (UE) 2018/1727 fornisce una base giuridica per la cooperazione e lo scambio di dati con i paesi terzi, ma non contiene alcuna disposizione sugli aspetti formali e tecnici della cooperazione con i magistrati di collegamento di paesi terzi distaccati presso Eurojust, in particolare il loro accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli. Ai fini della certezza del diritto, il regolamento (UE) 2018/1727 dovrebbe fornire una base giuridica esplicita per la cooperazione tra Eurojust e i magistrati di collegamento di paesi terzi e per l'accesso di questi ultimi al sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust. Eurojust dovrebbe assicurare garanzie e misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati e dei diritti fondamentali attraverso l'assetto tecnico e le norme interne.
- (25) A fini di chiarezza, è opportuno disambiguare la relazione fra lo scambio di informazioni tra autorità nazionali competenti sui casi di terrorismo e Eurojust ai sensi della decisione 2005/671/GAI e del regolamento (UE) 2018/1727. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni pertinenti dalla decisione 2005/671/GAI e aggiungerle al regolamento (UE) 2018/1727.

¹⁰ Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

¹¹ Decisione (UE) 2021/7072 del Consiglio del 16 marzo 2021.

- (26) Sebbene le autorità nazionali competenti di alcuni Stati membri siano già collegate alla rete protetta di telecomunicazioni di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio¹², molte autorità competenti non sono ancora collegate a tale rete o a canali di comunicazione sicuri. Al fine di garantire che gli Stati membri dispongano di tempo sufficiente per fornire un siffatto collegamento alle autorità competenti, dovrebbe essere concesso un periodo transitorio per l'attuazione.
- (27) **A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. [...]**
- (28) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (29) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 26 gennaio 2022,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹² Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1727

Il regolamento (UE) 2018[...]/1727 è così modificato:

1) all'articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Eurojust può prestare sostegno anche qualora le indagini e le azioni penali interessino unicamente uno Stato membro e un paese terzo o uno Stato membro e un'organizzazione internazionale, se con tale paese terzo o organizzazione internazionale è stato concluso un accordo di cooperazione o altra modalità di cooperazione ai sensi dell'articolo 52, o qualora in un caso particolare sussista un interesse essenziale a prestare tale sostegno.

La decisione riguardante l'eventuale prestazione di assistenza giudiziaria e le modalità di tale prestazione spetta esclusivamente all'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri interessati, fatta salva l'applicazione di convenzioni o di altri accordi internazionali sull'assistenza giudiziaria in materia penale o di pertinenti disposizioni del diritto nazionale o dell'Unione.";

2) l'articolo 20 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale competente quale corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo. Il corrispondente nazionale in materia di terrorismo è un'autorità giudiziaria o altra autorità competente. Qualora l'ordinamento giuridico nazionale lo richieda, è possibile designare più di un'autorità. Il corrispondente nazionale in materia di terrorismo ha accesso a tutte le informazioni pertinenti conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 1. Esso è competente a raccogliere tali informazioni e a trasmetterle a Eurojust.";

b) all'articolo 20, paragrafo 8, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 7, le persone di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli in conformità del presente articolo e degli articoli 23, 24, 25 e 34.";

3) l'articolo 21 è così modificato:

a) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Il presente articolo fa salvi altri obblighi relativi alla trasmissione di informazioni a Eurojust.";

b) il paragrafo 10 è **sostituito dal seguente**: [...]

"10. L'autorità nazionale competente non è tenuta a trasmettere tali informazioni se sono già state trasmesse a Eurojust in conformità di altre disposizioni del presente regolamento.";

4) è inserito il seguente articolo 21 bis:

"Articolo 21 bis

Scambio di informazioni sui casi di terrorismo

1. Le autorità nazionali competenti informano i propri membri nazionali delle indagini penali in corso o concluse sotto il controllo di autorità giudiziarie, delle azioni penali, dei procedimenti giudiziari e delle decisioni giudiziarie riguardanti reati di terrorismo. **Tale obbligo si applica non appena il caso è deferito alle autorità giudiziarie, conformemente al diritto nazionale [...]. Si applica a tutti i reati di terrorismo, indipendentemente dal fatto che sussista un collegamento noto con un altro Stato membro o un paese terzo, a meno che il caso, per le sue circostanze specifiche, interessi chiaramente un solo Stato membro.**

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora:

- a) la condivisione di informazioni comprometta un'indagine in corso o la sicurezza di una persona; oppure**
- b) la condivisione di informazioni sia in contrasto con gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro interessato.**

3 [...]. Ai fini del presente articolo per reati di terrorismo si intendono i reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio*. [...]

* Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

4 [...]. Le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 includono i dati personali operativi e i dati non personali di cui all'allegato III. **Tali informazioni possono includere dati personali a norma dell'allegato III, lettera d), se tali dati personali sono conservati dalle autorità nazionali competenti o possono essere comunicati alle stesse in conformità del diritto nazionale e se la loro trasmissione è necessaria per identificare l'interessato in modo affidabile ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5.**

5 [...]. **Fatto salvo il paragrafo 2**, le autorità nazionali competenti informano senza ritardo il proprio membro nazionale di qualsiasi modifica **delle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1**[...].

[...]

6. L'autorità nazionale competente non è tenuta a trasmettere tali informazioni se sono già state trasmesse a Eurojust."

5) sono inseriti i seguenti articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater:

"Articolo 22 bis

Comunicazione digitale sicura e scambio digitale sicuro di dati tra le autorità nazionali competenti e Eurojust

1. La comunicazione tra le autorità nazionali competenti e Eurojust a norma del presente regolamento ha luogo tramite il sistema informatico decentrato quale definito nel regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio* [*regolamento sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria*].

2. Qualora per indisponibilità del sistema informatico decentrato o per circostanze eccezionali lo scambio di informazioni non possa aver luogo conformemente al paragrafo 1, esso è effettuato con i mezzi alternativi più rapidi e appropriati. Gli Stati membri e Eurojust provvedono affinché i mezzi di comunicazione alternativi siano affidabili e offrano un livello di sicurezza equivalente.
3. Le autorità nazionali competenti trasmettono a Eurojust le informazioni in conformità degli articoli 21 e 21 bis, in modo semiautomatizzato, a partire dai registri nazionali e nel modo strutturato stabilito dalla **Commissione mediante un atto di esecuzione ai sensi degli articoli 22 ter e 22 quater [...]. In particolare, tale atto di esecuzione stabilisce il formato dei dati trasmessi a norma dell'allegato III, lettera d).**

* *[Regolamento (UE) [.../...]] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria] (GU L ...).*

Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione

1. La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari per l'istituzione e l'uso del sistema informatico decentrato per la comunicazione a norma del presente regolamento, stabilendo quanto segue:
 - a) le specifiche tecniche che definiscono i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato;
 - b) le specifiche tecniche per i protocolli di comunicazione;
 - c) gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni e le norme di alto livello in materia di cibersicurezza per il trattamento e la comunicazione delle informazioni nell'ambito del sistema informatico decentrato;
 - d) gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato;
 - e) l'istituzione di un comitato direttivo composto di rappresentanti degli Stati membri inteso a garantire il funzionamento e la manutenzione del sistema informatico decentrato al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati entro [2 anni dall'entrata in vigore] secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22 quater, paragrafo 2.

Articolo 22 quater

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).";

6) gli articoli 23, 24 e 25 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 23

Sistema automatico di gestione dei fascicoli

1. Eurojust istituisce un sistema automatico di gestione dei fascicoli per il trattamento dei dati personali operativi di cui all'allegato II, dei dati di cui all'allegato III e dei dati non personali.
2. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli è volto a:
 - a) prestare sostegno alla gestione e al coordinamento delle indagini e delle azioni penali in cui Eurojust fornisce assistenza;
 - b) garantire l'accesso sicuro alle informazioni sulle indagini e sulle azioni penali in corso e il loro scambio sicuro;
 - c) consentire il controllo incrociato delle informazioni e l'individuazione di collegamenti incrociati;
 - d) consentire l'estrazione di dati a fini operativi e statistici;
 - e) agevolare il controllo per garantire che il trattamento dei dati personali operativi sia lecito e conforme al presente regolamento e alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
3. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli può essere collegato alla rete protetta di telecomunicazioni di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio* e a altri canali di comunicazione sicuri conformemente al diritto dell'Unione applicabile.

4. Nello svolgimento delle loro funzioni, i membri nazionali possono trattare dati personali relativi ai casi specifici dei quali si occupano, conformemente al presente regolamento o ad altri strumenti applicabili.

Essi consentono al responsabile della protezione dei dati di accedere ai dati personali trattati nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.

5. Per il trattamento di dati personali operativi, Eurojust non può istituire archivi automatizzati diversi dal sistema automatico di gestione dei fascicoli.

I membri nazionali possono tuttavia conservare temporaneamente e analizzare dati personali per determinare se essi siano rilevanti ai fini dei compiti di Eurojust e possano essere inseriti nel **sistema automatico di gestione dei fascicoli** [...]. Tali dati possono essere conservati per un periodo massimo di tre mesi.

Articolo 24

Gestione delle informazioni nel sistema automatico di gestione dei fascicoli

1. Il membro nazionale conserva le informazioni che gli sono trasmesse conformemente al presente regolamento o ad altri strumenti applicabili nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.

Il membro nazionale è responsabile della gestione dei dati che ha trattato.

2. Il membro nazionale decide, caso per caso, se mantenere limitato l'accesso alle informazioni ovvero se concedervi accesso totale o parziale ad altri membri nazionali, ai magistrati di collegamento distaccati presso Eurojust o al personale autorizzato di Eurojust o a qualsiasi altra persona che lavori per conto di Eurojust e che abbia ricevuto la necessaria autorizzazione dal direttore amministrativo.

3. Il membro nazionale indica, in termini generali o specifici, eventuali limitazioni all'ulteriore trattamento, accesso e trasferimento delle informazioni qualora sia stato individuato un collegamento incrociato di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c).

Articolo 25

Accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli a livello nazionale

1. **Le persone di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono accedere al massimo: [...]**
 - a) ai dati controllati dal membro nazionale del loro Stato membro[...];
 - b) ai dati controllati da membri nazionali di altri Stati membri ai quali il membro nazionale del loro Stato membro è autorizzato ad accedere, purché il membro nazionale che controlla i dati non abbia [...] negato tale accesso.
2. Il membro nazionale decide, entro i limiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la portata dell'accesso concesso alle persone di cui all'articolo 20, paragrafo 3, **lettere a), b) e c), nel proprio Stato membro [...]**.
3. **I dati forniti a norma dell'articolo 21 bis possono essere consultati a livello nazionale solo dai corrispondenti nazionali di Eurojust in materia di terrorismo di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera c).**

- 4. Ciascuno Stato membro può decidere, previa consultazione con il proprio membro nazionale, che le persone di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono, entro i limiti di cui ai paragrafi da 1 a 3, inserire nel sistema automatico di gestione dei fascicoli informazioni riguardanti il proprio Stato membro. Tale contributo è subordinato alla convalida da parte del rispettivo membro nazionale. Il collegio stabilisce i dettagli relativi all'attuazione pratica. Gli Stati membri notificano la loro decisione a Eurojust e alla Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.**

[...]

* Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).";

7) l'articolo 27 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Eurojust può trattare categorie particolari di dati personali operativi in conformità dell'articolo 76 del regolamento (UE) 2018/1725. Qualora questi altri dati riguardino testimoni o vittime ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la decisione di trattarli è adottata dai membri nazionali interessati.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Qualora siano trasmessi dati personali operativi conformemente all'articolo 21 bis, Eurojust può trattare i dati personali operativi di cui all'allegato III riguardanti le seguenti persone:

a) persone nei cui confronti sussistono, in base al diritto nazionale dello Stato membro interessato, fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o intendano commettere un reato di competenza di Eurojust;

b) persone che sono state condannate per un siffatto reato.

Inoltre, a meno che l'autorità nazionale competente non decida altrimenti caso per caso, Eurojust può continuare a trattare i dati personali operativi relativi a una persona assolta al fine di individuare collegamenti incrociati tra i procedimenti conclusi con un'assoluzione, da un lato, e altre indagini o azioni penali in corso o future, dall'altro.

Il comma precedente si applica anche ai dati personali operativi relativi a una persona che è stata oggetto di una decisione definitiva di non luogo a procedere.";

[...]

8) l'articolo 29 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. Eurojust non conserva i dati personali operativi trasmessi conformemente all'articolo 21 bis oltre la prima data applicabile tra le seguenti:

a) la scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale in tutti gli Stati membri interessati dall'indagine e dall'azione penale;

b) cinque anni dopo la data in cui è divenuta definitiva la decisione giudiziaria dell'ultimo degli Stati membri interessati dall'indagine o dall'azione penale; tale termine è di due [...] anni in caso di assoluzione **o di decisione definitiva di non luogo a procedere;**

c) **la data in cui Eurojust è informata della decisione dell'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5."**

b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il rispetto dei termini per la conservazione, previsti ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo, è costantemente verificato mediante un idoneo trattamento automatizzato condotto da Eurojust, in particolare sin dal momento in cui quest'ultimo smette di fornire sostegno.

Una verifica della necessità di conservare i dati è altresì effettuata ogni tre anni dopo il loro inserimento.

Se i dati personali operativi di cui all'articolo 27, paragrafo 4, sono conservati per più di cinque anni, ne è informato il Garante europeo della protezione dei dati.

3. Prima che scada uno dei termini di cui ai paragrafi 1 e 1 bis, Eurojust verifica la necessità di continuare a conservare i dati personali operativi se e per il tempo necessario all'assolvimento dei suoi compiti.

Eurojust può decidere di conservare tali dati a titolo di deroga fino alla verifica successiva. I motivi dell'ulteriore conservazione devono essere giustificati e registrati. Se non è deciso nulla in merito all'ulteriore conservazione dei dati personali operativi al momento della verifica, tali dati sono automaticamente cancellati.";

9) nella sezione III è inserito il seguente articolo 54 bis:

"Articolo 54 bis

Magistrati di collegamento di paesi terzi

1. Un magistrato di collegamento di un paese terzo può essere distaccato presso Eurojust sulla base di un accordo di cooperazione concluso prima del 12 dicembre 2019 tra Eurojust e il paese terzo interessato o sulla base di un accordo internazionale tra l'Unione e il paese terzo interessato ai sensi dell'articolo 218 TFUE che consente il distacco di un magistrato di collegamento.

2. I diritti e gli obblighi del magistrato di collegamento sono stabiliti nell'accordo di cooperazione o nell'accordo internazionale di cui al paragrafo 1 o nell'accordo di lavoro concluso conformemente all'articolo 47, paragrafo 3.
3. Ai magistrati di collegamento distaccati presso Eurojust è concesso l'accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli per lo scambio sicuro dei dati.

Il trasferimento di dati personali operativi a magistrati di collegamento di paesi terzi tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli può aver luogo solo in base alle norme e alle condizioni stabilite dal presente regolamento, dall'accordo con il rispettivo paese o da altri strumenti giuridici applicabili.

L'articolo 24, paragrafo 1, seconda frase, e l'articolo 24, paragrafo 2, si applicano *mutatis mutandis* ai magistrati di collegamento.

Il collegio stabilisce le condizioni dettagliate di accesso.";

- 10) all'articolo 80 sono aggiunti i seguenti paragrafi 8, 9 e 10:

"8. Eurojust può continuare a utilizzare il sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice fino al [*primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dall'adozione del presente regolamento*], se il nuovo sistema automatico di gestione dei fascicoli non è ancora disponibile.

9. Le autorità competenti e Eurojust possono continuare a utilizzare canali di comunicazione diversi da quelli di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, fino al [*primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 22 ter del presente regolamento*], se questi ultimi canali di comunicazione non sono ancora disponibili per lo scambio diretto tra loro.

10. Le autorità competenti possono continuare a fornire le informazioni in modo diverso da quello semiautomatizzato in conformità dell'articolo 22 bis, paragrafo 3, fino al [*primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 22 ter del presente regolamento*], se i requisiti tecnici non sono ancora disponibili.";

11) è aggiunto il seguente allegato III:

"ALLEGATO III

a) Informazioni per identificare l'indagato, l'imputato, il condannato o l'assolto:

per una persona fisica:

- cognome;
- nome;
- **alias;**
- data di nascita;
- luogo di nascita (città e paese);
- cittadinanza o cittadinanze;
- documento di identificazione (**tipo e numero**);

- genere;
- **luogo di residenza;**

per una persona giuridica:

- **ragione sociale;**
- **forma giuridica;**
- **luogo della sede centrale;**

per entrambe:

- **numeri di telefono;**
- **indirizzi e-mail;**
- **dettagli dei conti bancari detenuti presso banche o istituti finanziari;**

b) informazioni sul reato di terrorismo:

- qualificazione giuridica del reato ai sensi del diritto nazionale;
- forma grave di criminalità applicabile dall'elenco di cui all'allegato I;
- appartenenza a un gruppo terroristico;
- **informazioni sulle persone giuridiche coinvolte nella preparazione o nella commissione di un reato di terrorismo;**
- tipo di terrorismo, ad esempio jihadista, separatista, di sinistra o di destra;
- breve sintesi del caso;

- c) informazioni sul procedimento nazionale:
- stato del procedimento nazionale;
 - Procura competente;
 - numero del caso;
 - data di avvio del procedimento giudiziario formale;
 - collegamenti con altri casi pertinenti;
- d) informazioni **aggiuntive** per identificare l'indagato[...]:
- dati relativi alle impronte digitali che sono stati rilevati conformemente al diritto nazionale nel corso di procedimenti penali;
 - fotografie."

Articolo 2

Modifiche della decisione 2005/671/GAI

La decisione 2005/671/GAI è così modificata:

- 1) all'articolo 1, la lettera c) è soppressa;
- 2) l'articolo 2 è così modificato:
 - a) il paragrafo 2 è soppresso;
 - b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che almeno le informazioni di cui al paragrafo 4 riguardanti le indagini penali per reati di terrorismo che interessano o possono interessare due o più Stati membri, raccolte dall'autorità competente, siano trasmesse a Europol, conformemente al diritto nazionale e al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio *¹³.

* Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) (GU L 135 del 24.5.2016, p. 53).";

-
-
- c) il paragrafo 5 è soppresso.

¹³ Sarà necessario garantire che il presente regolamento entri in vigore prima della direttiva che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio per quanto riguarda la sua conformità alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Detta direttiva modificherà la decisione del 2005 sulla base di questa nuova versione dell'articolo 2.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
